



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Direzione Regionale Lazio



MINISTERO
DELL'INTERNO

DM 29 marzo 2021

**Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le strutture sanitarie**

Regola Tecnica Verticale V.11 – Strutture sanitarie





- 1. Introduzione***
- 2. DM 18 settembre 2002 : Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private***
- 3. Decreto Milleproroghe***
- 4. Regola tecnica verticale "V.11-Strutture sanitarie"***



Introduzione

- *Cronistoria della normativa*
- *Le strutture sanitarie secondo il DPR 151/2011*
- *Prevenzione incendi e Dlg 81/08*



DM 18 settembre 2002

Cronistoria della normativa



**DPR 01.08.2011
n.151**

Regolamento
Prevenzione
Incendi
(attività soggette
al controllo del
C.N.VV.F.)



DM 07.08.2012
Modalità di
presentazione
delle istanze di
Prevenzione
Incendi



DM 03.08.2015
Norme Tecniche
di prevenzione
incendi
(Codice di
Prevenzione
Incendi)



DM 29.03.2021
Integrazione della
"SEZIONE V"
del Codice di
Prevenzione
Incendi con RTV
11 – "Strutture
Sanitarie"

DM 18.09.2002

Regola Tecnica di
Prevenzione
Incendi per la
progettazione, la
costruzione e
l'esercizio delle
strutture sanitarie
pubbliche e
private



L 08.11.2012, n.189
«Legge Balduzzi»
Art.6 comma 2:
affronta la
problematica del
mancato
adeguamento delle
strutture sanitarie al
DM 18.09.2002



DM 19.03.2015
Aggiornamento
DM 18 settembre
2002

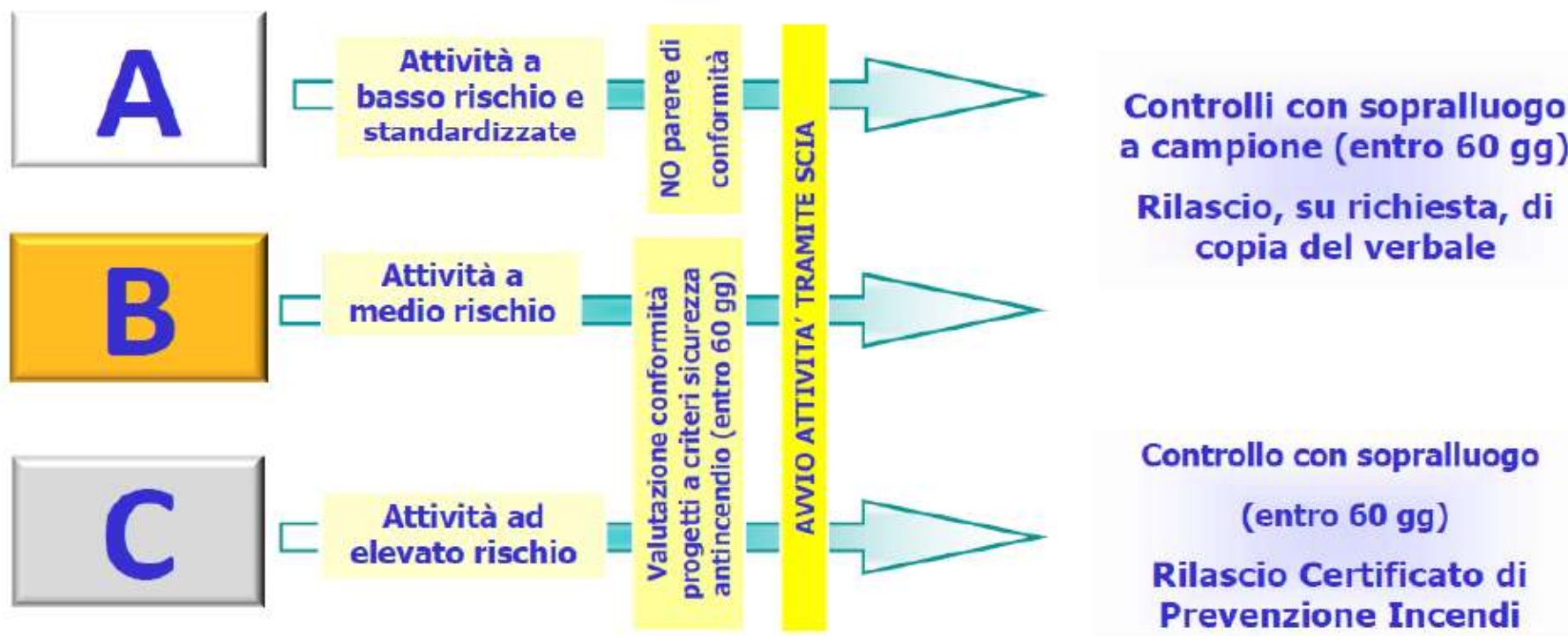
DL n.198 2022
Decreto
Milleproroghe
proroga di tre
anni una serie di
termini per
l'adeguamento
antincendio delle
strutture sanitarie





DPR 01 agosto 2011 n.151 Regolamento di Prevenzione Incendi

Il DPR 151/2011 individua le *attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco*, categorizzate in maniera proporzionale al rischio connesso all'attività.





«Attività» elencate nell'Allegato I al DPR 151/2011

L'allegato I al DPR 151/2011 riporta n. **80 attività** con relative «Sottoclassi» e «Categorie» che risultano soggette ai **«CONTROLLI dei Vigili del Fuoco»**.

L'attività individuata al p.to 68 è quella delle «STRUTTURE SANITARIE» suddivisa in 5 sottoclassi e 3 Categorie

		ATTIVITA' DPR 151/2011										diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²		
Cod.	DM 16.2.82	Att.	St.Clas.	Cat.	Descrizione	Note								
6811	86	68	1	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Fino a 50 posti letto	6842	86	68	4	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	
6821	86	68	2	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	6853	86	68	5	C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Oltre 100 posti letto	



Le strutture sanitarie secondo il DPR 151/2011

L'**attività 68** è ulteriormente suddivisa nelle tre categorie di rischio in funzione del numero di **posti letto** (per le strutture con **servizio di ricovero**), oppure della **superficie complessiva** (per le strutture con **servizi ambulatoriali**).

N.	Attività	Categoria		
		A	B	C
	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto	fino a 50 posti letto	fino a 100 posti letto	oltre 100 posti letto
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	fino a 1.000 m ²	oltre 1.000 m ²	-

l'attività non rientra nel campo di applicazione del DM 03/08/2015

- numero posti letto < 25
- superficie complessiva < 500 m²



CATEGORIE delle Strutture Sanitarie secondo il DPR 151/2011

“Categoria A”

strutture sanitarie con dotazione da **26 a 50 posti letto** che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e le case di riposo per anziani (68.1.A); nella stessa categoria sono inserite anche le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori di **superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq** (68.2.A).

“Categoria B”

strutture con una capacità da **51 a 100 posti letto** che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e le case di riposo per anziani (68.3.B) e le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori con **superficie superiore ai 1000 mq** (68.4.B).

“Categoria C”

strutture con **più di 100 posti letto** che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e le case di riposo per anziani (68.5.C).



E le altre strutture sanitarie ...



1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e le case di riposo per anziani con dotazione fino a 25 posti letto ... ?

1. Le strutture con meno di 25 posti letto devono fare riferimento alle disposizioni della regola tecnica orizzontale D.M. del 3 agosto 2015 + V.11.7 (escluso case di riposo) o alla RTT

2. Le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori di superficie inferiore a 500 mq ... ?

2. Le strutture di cui sopra in cui vi siano LAVORATORI sono soggette al D.Lgs. 81/08 (e non al DPR 151/2011), Decreto Controlli (D.M. 01/09/2021), al Decreto GSA (D.M. 02/09/2021) e al Decreto Minicode (D.M. 03/09/2021, no RTT o RTV)



Prevenzione incendi e Decreto legislativo 81/08

Riferimenti di carattere generale in materia di prevenzione incendi:

- **Art. 15 comma u):** *obblighi del Datore di Lavoro in materia di predisposizione delle misure generali di tutela alla lotta antincendio*
- **Art. 17:** *nomina obbligatoria degli addetti alle squadre di emergenza, ivi compresa quella preposta alla lotta antincendio*
- **Art. 37:** *definisce gli obblighi in materia di formazione ed addestramento, riconducibili al datore di lavoro, per gli addetti alla gestione di questo tipo di emergenza*

l'art.46 entra nel vivo degli aspetti riguardanti la **Prevenzione Incendi** relativi rispettivamente alle disposizioni generali ed alla prevenzione incendi in materia di **“Gestione delle Emergenze”**.



D.Lgs.
81/2008

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi é la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

**Norme di prevenzione
incendi**

**Nuovi decreti ai sensi
dell'art. 46**

....D.M.
10/03/1998...sostituito dai....
D.M. 01-02-03/09/2021

**DM 10/3/98:
Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro
(Vigente fino al 28/10/2022)**



Premessa

Il testo dell'**art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008** recita:

*I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano **uno o più Decreti** nei quali sono definiti:*

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;*

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



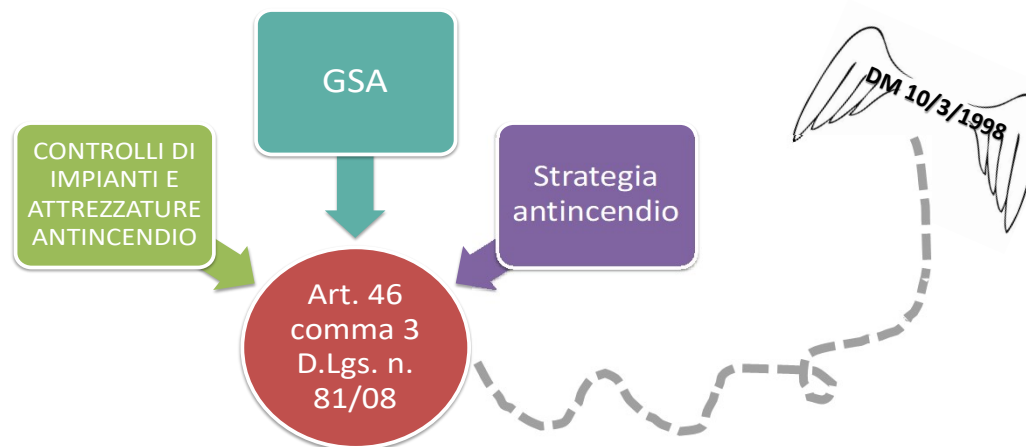
Premessa

L'attività di attuazione dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è stata affidata ad un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale sono stati esaminati tutti gli argomenti indicati dall'art. 46 comma 3.

Il tavolo tecnico ha concordato nell'articolare le diverse tematiche in documenti distinti da emanare con i tre diversi Decreti.

Principali vantaggi:

- **semplificazione per l'utenza**
- **semplificazione di gestione futura**
(i decreti possono essere aggiornati o modificati singolarmente nel caso se ne manifesti la necessità)



D.M. 01-02-03/09/2021



- 1. Introduzione*
- 2. DM 18 settembre 2002 : Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*
- 3. Decreto Milleproroghe*
- 4. Regola tecnica verticale "V.11-Strutture sanitarie"*



DM 18 settembre 2002

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

- *Struttura della regola tecnica tradizionale (RTT)*
- *Aggiornamento della RTT (DM 19.03.2015)*



DM 18 settembre 2002

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private



**DPR 01.08.2011
n.151**

Regolamento
Prevenzione
Incendi
(attività soggette
al controllo del
C.N.VV.F.)



DM 07.08.2012
Modalità di
presentazione
delle istanze di
Prevenzione
Incendi



DM 03.08.2015
Norme Tecniche
di prevenzione
incendi
(Codice di
Prevenzione
Incendi)



DM 29.03.2021
Integrazione della
"SEZIONE V"
del Codice di
Prevenzione
Incendi con RTV
11 – "Strutture
Sanitarie"

DM 18.09.2002

Regola Tecnica di
Prevenzione
Incendi per la
progettazione, la
costruzione e
l'esercizio delle
strutture sanitarie
pubbliche e
private



L 08.11.2012, n.189
«Legge Balduzzi»
Art.6 comma 2:
affronta la
problematica del
mancato
adeguamento delle
strutture sanitarie al
DM 18.09.2002



DM 19.03.2015
Aggiornamento
DM 18 settembre
2002

DL n.198 2022
Decreto
Milleproroghe
proroga di tre
anni una serie di
termini per
l'adeguamento
antincendio delle
strutture sanitarie





DM 18 SETTEMBRE 2002

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

Art.1 *Scopo e Campo di applicazione*

Art.2 *Obiettivi*

Art.3 *Disposizioni Tecniche*

Art.4 *Applicazione delle disposizioni tecniche*

Art.5 *Commercializzazione CE*

Art.6 *Disposizioni transitorie e finali*

TITOLO I *Definizioni e classificazione*

TITOLO II *Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno*

Aggiornamenti apportati dal DM 19 Marzo 2015

TITOLO III *Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno*

TITOLO IV

CAPO I *Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'Allegato I al **DPR 151/2011***

CAPO II *Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m²*

CAPO III *Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m²*

CAPO IV *Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m²*

TITOLO V *Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio*



Art. 1
Scopo e Campo di applicazione

«Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate in relazione alla **tipologia delle prestazioni erogate: ...»**

a) *ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno (RSA)*



c) *assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio*



b) *regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno*



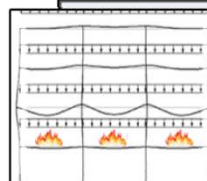


Art. 2 **Obiettivi**

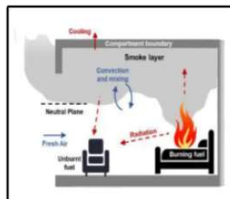
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla *salvaguardia delle persone* e alla *tutela dei beni* contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, ..., sono realizzate e gestite in modo da:



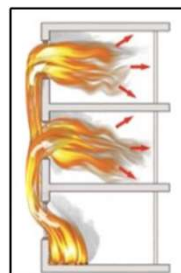
a) Minimizzare le cause di incendio



b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti



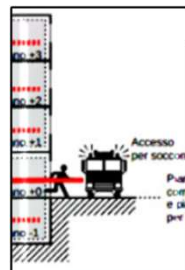
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali



d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui



e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo



f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza



DM 18.09.2002

Regola Tecnica
di prevenzione incendi
per la progettazione,
costruzione e l'esercizio
delle Strutture Sanitarie

DPR 151/2011

Regolamento di
Prevenzione Incendi

DL n. 158/2012

DL n. 189/2012

(legge Balduzzi)

Art.6 com.2

Affronta problematica del
mancato adeguamento
delle strutture sanitarie

DM.19.03.2015

Aggiornamento DM
18.09.2002



DM 19 marzo 2019

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002



**DPR 01.08.2011
n.151**

Regolamento
Prevenzione
Incendi
(attività soggette
al controllo del
C.N.VV.F.)



DM 07.08.2012
Modalità di
presentazione
delle istanze di
Prevenzione
Incendi



DM 03.08.2015
Norme Tecniche
di prevenzione
incendi
(Codice di
Prevenzione
Incendi)



DM 29.03.2021
Integrazione della
"SEZIONE V"
del Codice di
Prevenzione
Incendi con RTV
11 – "Strutture
Sanitarie"

DM 18.09.2002

Regola Tecnica di
Prevenzione
Incendi per la
progettazione, la
costruzione e
l'esercizio delle
strutture sanitarie
pubbliche e
private



L 08.11.2012, n.189
«Legge Balduzzi»
Art.6 comma 2:
affronta la
problematica del
mancato
adeguamento delle
strutture sanitarie al
DM 18.09.2002



DM 19.03.2015
Aggiornamento
DM 18 settembre
2002

DL n.198 2022
Decreto
Milleproroghe
proroga di tre
anni una serie di
termini per
l'adeguamento
antincendio delle
strutture sanitarie





Quali sono le strutture sanitarie pubbliche e private soggette al D.M. 19.03.2015 ?

Quelle classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (**supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997**) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

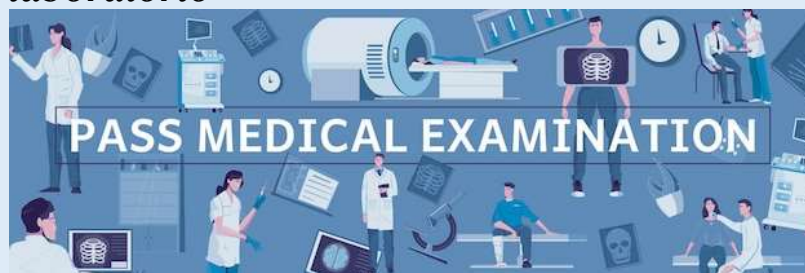
a) ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno



b) regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno



c) assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio





Quali altre strutture sanitarie pubbliche e private sono soggette al D.M. 19.03.2015 ?

1. Case di riposo  **sì/no**
2. Attività odontoiatriche mono-specialistiche  **sì**
3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base ecc.)  **no**
4. Le strutture dedicate all'assistenza dei disabili  **no**



Le case di riposo per anziani:

le strutture a carattere residenziale **che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero**, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, **non ricadono nel campo di applicazione del DM 18/9/2002** che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997. Ciò premesso, si ribadisce che, **le attività in oggetto, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 68 dell'elenco allegato al DPR 151/2011** come già chiarito con le lettere circolari nn° P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002. Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18/9/2002 come modificato dal DM 19/03/2015, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti (Chiarimento Nota Prot. n° P477/4101 sott. 106/53 del 14 maggio 2003).



MINISTERO
DELL'INTERNO



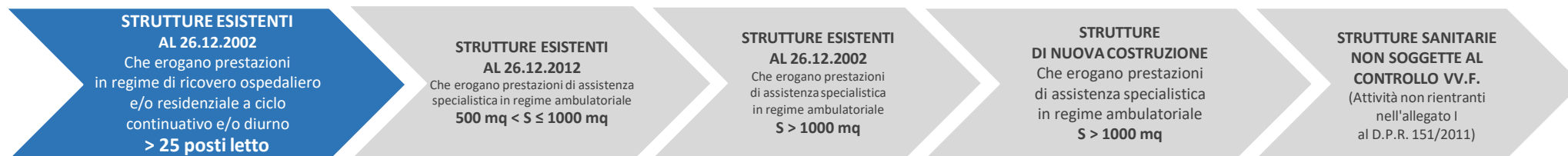
DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.



Nota: Le strutture esistenti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19/03/2015 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 18/09/2002 sulla base di un progetto approvato dal competente comando dei Vigili del Fuoco, anche in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo D.M. 18/09/2002 (26/12/2002) possono optare per l'applicazione delle nuove prescrizioni tecniche come introdotte dal D.M. 19/03/2015.

Se non optano per nessuna delle due opzioni sotto riportate devono adempiere a quanto richiesto dalla scadenza del 24/04/2016 della OPZIONE A e presentare S.C.I.A. di completo adeguamento entro il 24.04.2025.

OPZIONE A (requisiti)

ADEGUAMENTO **INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI** CON SCADENZE TEMPORALI

OPZIONE B (superfici)

ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON **APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO**



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE A

1° SCADENZA 24.04.2016

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

1 ^a SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2016 (art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. 19/03/2015)	Richiesta al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco della valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, relativo al completo adeguamento dell'attività.	Attività classificate nelle categorie B e C ai sensi del D.P.R.151/2011.
24/04/2016 (art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 19/03/2015)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: - punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); - punto 17.2.4; - punto 17.3.1, comma 2; - punto 17.4.1, comma 1; - punto 17.5, commi 1 e 7; - punto 18.2; - punto 19.1; - punto 19.2; - punto 20; - punto 21; - punto 22.	La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015, relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/2016 - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015 (si veda anche Lett. Circ. 12580 del 28-10-2015).



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
DEPOSITI DI INFIAMMABILI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
IMPIANTI ELETTRICI E ILL. SICUREZZA

PROTEZIONE ATTIVA:
ESTINTORI

GESTIONE DELLA SICUREZZA:
PROCEDURE – FORMAZ. – INFORMAZ.
SEGNALETICA ED ISTRUZIONI

OPZIONE A

1° SCADENZA 24.04.2016

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

(*) REQUISITI DA RISPETTARE ENTRO 1 ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE:

17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

✓ punto 17.1 (Generalità), comma 2, esclusa lettera e)

2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la **distribuzione dei gas medicali** avvenga mediante singole **bombole**, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;
- il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;
- è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;
- è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza salvo per quei locali, ove per disposizioni sanitarie, è obbligatoria la presenza di bombole/stroller per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.).

✓ punto 17.2.4 (Locali adibiti a depositi e servizi generali - Depositi di sostanze infiammabili)

- Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
- È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

✓ punto 17.3.1 (Impianti di distribuzione dei gas - Distribuzione dei gas combustibili), comma 2

- All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

✓ punto 17.4.1 (Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione - Generalità), comma 1

- Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
DEPOSITI DI INFIAMMABILI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
IMPIANTI ELETTRICI E ILL. SICUREZZA

PROTEZIONE ATTIVA:
ESTINTORI

GESTIONE DELLA SICUREZZA:
PROCEDURE – FORMAZ. – INFORMAZ.
SEGNALETICA ED ISTRUZIONI

OPZIONE A

1° SCADENZA 24.04.2016

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

✓ punto 17.5 (Impianti elettrici), commi 1 e 7

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 dell'1 marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.

18 - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

✓ punto 18.2 (Estintori)

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:
 - lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
 - in prossimità di aree a maggior pericolo.
2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.
3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 17.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
DEPOSITI DI INFIAMMABILI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
IMPIANTI ELETTRICI E ILL. SICUREZZA

PROTEZIONE ATTIVA:
ESTINTORI

GESTIONE DELLA SICUREZZA:
PROCEDURE – FORMAZ. – INFORMAZ.
SEGNALETICA ED ISTRUZIONI

OPZIONE A

1° SCADENZA 24.04.2016

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

19 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

✓ punto 19.1 (Generalità)

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
2. Le strutture sanitarie devono essere dotate di squadre di addetti alla gestione delle emergenze organizzate per tipologie di area, per piani e per compartimenti. Ciascun addetto alla squadra di emergenza deve essere dotato di idoneo strumento di comunicazione con il centro di gestione delle emergenze in maniera tale da consentire l'attivazione tempestiva delle attività di soccorso nella zona interessata dall'emergenza stessa.

✓ punto 19.2 (Procedure da attuare in caso di incendio)

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 19.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:
 - a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;
 - b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
 - c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni e le misure gestionali previste dal DPR 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
DEPOSITI DI INFIAMMABILI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

AREE A RISCHIO SPECIFICO:
IMPIANTI ELETTRICI E ILL. SICUREZZA

PROTEZIONE ATTIVA:
ESTINTORI

GESTIONE DELLA SICUREZZA:
**PROCEDURE – FORMAZ. – INFORMAZ.
SEGNALETICA ED ISTRUZIONI**

OPZIONE A

1° SCADENZA 24.04.2016

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

✓ punto 20 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

✓ punto 21 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del dPR 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e successive modifiche e integrazioni.

✓ punto 22 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

22.1 (Istruzioni da esporre a ciascun piano)

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

22.2 (Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori)

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

2ª SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2019 (art. 2, comma 1, lett c), del D.M. 19/03/2015) ↓ 24/04/2020 (DM 20/02/2020) ↓ 24/04/2023 (DL 198/2022 - milleproroghe 2023)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: - punto 13.3; - punto 14; - punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); - punto 15.4; - punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); - punto 17.2.1; - punto 17.2.2; - punto 17.2.3; - punto 17.2.5; - punto 17.3.1, comma 1; - punto 17.3.2; - punto 18.5.	La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015, relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/2016 - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE iniziale)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

(**) **REQUISITI DA RISPETTARE ENTRO 3 ANNI DAL TERMINE DELLA LETT. A):**

13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

✓ Punto 13.3 (Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi)

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lett. A, del dM dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 241 e s.m.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

✓ Punto 14 - UBICAZIONE

14.1 (Generalità)

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:
 - a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
 - b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 49, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 77 dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151.

14.2 (Separazioni – Comunicazioni)

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:
 - a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
 - b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 15.3;
 - c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 34 (limitatamente ad archivi e biblioteche), 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 75 dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151;
 - d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 90.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

✓ Punto 15.2 (Reazione al fuoco dei materiali) comma 1, lettere f), g), h)

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

✓ Punto 15.4 (Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali)

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m², devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate, e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici. Per le aree di Tipo F deve essere previsto l'impianto di spegnimento; tale impianto deve essere compatibile con le apparecchiature installate e può essere ad attivazione manuale; in tal caso, nel piano di emergenza deve essere prevista la procedura per attivare l'impianto di spegnimento e devono essere individuati gli addetti incaricati della eventuale attivazione, in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) la scelta del sistema di spegnimento da adottare deve prendere in considerazione l'eventuale raccolta dell'agente estinguente utilizzato.

2. I piani interrati non devono essere destinati a degenza ad esclusione di quelli previsti per le aree di tipo F, che comunque non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato.

3. Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di tipo D₁ e D₂ purché siano separate con filtri a prova di fumo, ove necessario in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, provvisti di sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio.

Le aree di tipo F contenenti impianti diagnostici ad elevata tecnologia possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dovranno avere almeno:

- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di aerazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;
- comando elettrico generale posto all'esterno dei locali.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

✓ Punto 17.1 (Generalità) comma 1, comma 2, lettera e)

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato.
2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme.

17.2 Locali adibiti a depositi e servizi generali

✓ Punto 17.2.1 (Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie $\leq 10 \text{ m}^2$)

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m^2 , anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
 - carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m^2 ;
 - strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
 - porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
 - rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
 - un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a $1,5 \text{ m}^2$.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

✓ Punto 17.1 (Generalità) comma 1, comma 2, lettera e)

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato.
2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme.

17.2 Locali adibiti a depositi e servizi generali

✓ Punto 17.2.1 (Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie $\leq 10 \text{ m}^2$)

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m^2 , anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
 - carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m^2 ;
 - strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
 - porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
 - rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
 - un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a $1,5 \text{ m}^2$.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

5. Nei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.
6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m² o i 300 m² di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

17.2.5 (Locali adibiti a servizi generali "laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.")

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 60.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m² devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

17.3 Impianti di distribuzione dei gas

✓ Punto 17.3.1 (Distribuzione dei gas combustibili), comma 1

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

✓ Punto 17.3.2 (Distribuzione dei gas medicali)

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

- allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
- l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
- le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
- i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati.

2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:

- saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
- segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
- posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo;
- ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

18 - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

✓ Punto 18.5 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

18.5.1 (Rivelazione e segnalazione)

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
- b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

RINVIO A NORME E CRITERI GENERALI

(SI VEDA SLIDE N. 20)

UBICAZIONE:

SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI:

TENDAGGI – MOBILI IMBOTTITI - SEDIE

LIMITAZIONE D'USO DEI LOCALI:

INTERRATI – AREE F – «RADIOATTIVI»

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

GAS MEDICALI

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT.

AREE A RISCHIO SPECIFICO:

DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI

PROTEZIONE ATTIVA:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

OPZIONE A

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

18.5.2 (Sistemi di allarme)

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio con modalità dedicate alle tipologie delle varie aree cui è diretto l'allarme.

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente il loro indirizzamento, la tempistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilità fra gli aspetti antincendio, quelli sanitari e di ottimizzazione delle risorse umane disponibili per affrontare l'emergenza.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

3ª SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2022 (art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. 19/03/2015) ↓ 24/04/2023 (DM 20/02/2020) ↓ 24/04/2026 (DL 198/2022 - milleproroghe 2023)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: - punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; - punto 15.5.2; - punto 15.6; - punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; - punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7; - punto 18.1; - punto 18.3; - punto 18.4; - punto 19.3. 	La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015, relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/2016 - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO

GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

(***) **REQUISITI DA RISPETTARE ENTRO 6 ANNI DAL TERMINE DELLA LETT. A):**

15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

✓ **Punto 15.5.1 (Scale – Generalità), commi 1, 3, 7**

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1. Per edifici fino a due piani fuori terra è ammessa la presenza di scale non protette a condizione che la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio sia non superiore a 40 m.
3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.
7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

✓ Punto 15.5.2 (Ammissibilità di una sola scala)

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m alle seguenti condizioni:

- le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30;
- le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
- le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.

2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, ragionevolmente contrapposte, adducanti verso un luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto.

I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) non siano presenti locali adibiti a degenza;
- b) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone;
- c) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m alle seguenti condizioni:
 - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30;
 - le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

- le porte normalmente tenute in posizione aperta devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

✓ Punto 15.6 (Impianti di sollevamento)

1. Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1; gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/CE, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell'impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa.
2. Gli impianti di sollevamento non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 15.7.
3. Le caratteristiche degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

✓ **Punto 17.4 (Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione), escluso co. 1 del p.to 17.4.1 17.4.1 (Generalità)**

2. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
- b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

3. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

17.4.2 (Impianti centralizzati)

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato servito in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 munite di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
4. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

17.4.3 (Condotte aerotermiche)

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi, per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco, alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.
2. Le condotte non devono attraversare:
 - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
 - vani scala e vani ascensore;
 - locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

17.4.4 (Dispositivi di controllo)

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.
3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

17.4.5 (Schemi funzionali)

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza; l'ubicazione del sistema antigelo.

17.4.6 (Impianti localizzati)

1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, con l'esclusione dell'impiego di apparecchiature a fiamma libera.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

✓ Punto 17.5 (Impianti elettrici) esclusi i commi 1 e 7

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel

piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono secondo le indicazioni di cui al successivo comma 10.

3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) impianti di rivelazione ed allarme;

c) impianti di estinzione incendi;

d) elevatori antincendio;

e) impianto di diffusione sonora;

f) impianti per la evacuazione dei fumi e del calore.

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per elevatori antincendio, impianti di estinzione incendi, impianto di diffusione sonora e impianti per la evacuazione dei fumi e del calore.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.
 6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
 - a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
 - b) illuminazione di sicurezza: 90 minuti;
 - c) elevatori antincendio: 90 minuti;
 - d) impianti di estinzione incendio ed impianti per la evacuazione dei fumi e del calore: 90 minuti fatto salvo quanto diversamente previsto al punto 18;
 - e) impianto di diffusione sonora: 90 minuti; il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio.
 8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D₁, D₂ ed F.
 9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.
 10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio in modo tale da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D₁, D₂ ed F;
 - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio;
 - in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco dell'alimentazione elettrica e dell'utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;
 - protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio.
- È ammesso che i quadri elettrici di piano siano installati all'interno dei filtri a prova di fumo o delle scale protette.



Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: CENTRO
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

18 - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

✓ Punto 18.1 (Generalità)

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato.
2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso.

✓ Punto 18.3 (Reti di idranti)

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di rete di idranti. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica sono definiti come di seguito indicato:

numero posti letto	livello di pericolosità (secondo UNI 10779)	protezione esterna SI/NO	caratteristiche minime della alimentazione idrica richiesta (secondo UNI 12845)
da 25 a 100	2	sì (1)	singola
oltre 100 fino a 300	2	sì (1)	singola superiore
oltre 300	3	sì	singola superiore

(1) necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli edifici della struttura.

Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica possono essere correlati al numero dei posti letto del singolo corpo, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 15.1.

✓ Punto 18.4 (Impianto automatico di spegnimento incendio)

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 1062 MJ/m².
2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti.



DM 19.03.2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

SCALE

CARATTERISTICHE

SCALE:

AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO:

PROTEZIONE VANI CORSA

IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»:

«COMPLETAMENTO»

IMPIANTI ELETTRICI

«COMPLETAMENTO»

PROTEZIONE ATTIVA:

«COMPLETAMENTO»

GESTIONE DELLA
SICUREZZA: **CENTRO**
GESTIONE EMERGENZE
(«COMPLETAMENTO»)

OPZIONE A

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

19 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

✓ Punto 19.3 (Centro di gestione delle emergenze)

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionati degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE A

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

4° SCADENZA 24.04.2025

4 ^a SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2025 (art. 2, comma 1, lett. e), del D.M. 19/03/2015) ↓ 24/04/2028 (DL 198/2022 - milleproroghe 2023)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: INTERO COMPLETAMENTO DEL TITOLO III	In possesso di un sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività: - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE B

1° SCADENZA 24.04.2016

ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO

1 ^a SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2016 (art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. 19/03/2015)	Richiesta al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco della valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011. La richiesta deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell'adeguamento, esplicitando, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio. Attività classificate nelle categorie B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011.	
24/04/2016 (art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 19/03/2015)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: STESSI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'OPZIONE A	La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015, relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del <u>sistema di gestione della sicurezza</u> e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/2016 - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015 (si veda anche <u>Lett. Circ. 12580 del 28-10-2015</u>).



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE B

2° SCADENZA 24.04.2019

ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO

2ª SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2019 (art. 2, comma 2, lett. c), del D.M. 19/03/2015) ↓ 24/04/2020 (DM 20/02/2020) ↓ 24/04/2023 (DL 198/2022 - milleproroghe 2023)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo TITOLO III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M. 19/03/2015, con riferimento a lotti aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura.	La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015, relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del <u>sistema di gestione della sicurezza</u> e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/2016 - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015 (si veda anche Lett. Circ. 12580 del 28-10-2015).



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE B

3° SCADENZA 24.04.2022

ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO

3ª SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2022 (art. 2, comma 2, lett. d), del D.M. 19/03/2015) ↓ 24/04/2023 (DM 20/02/2020) ↓ 24/04/2026 (DL 198/2022 - milleproroghe 2023)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo TITOLO III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M. 19/03/2015, con riferimento a lotti aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura.	La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015, relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del <u>sistema di gestione della sicurezza</u> e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/2016 - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015 (si veda anche Lett. Circ. 12580 del 28-10-2015).



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIREZIONE
REGIONALE LAZIO

Strutture sanitarie soggette al D.M. 19/03/2015

Rif. D.M.
19/03/2015

TITOLO III

Strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

OPZIONE B

4° SCADENZA 24.04.2025

ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO

4 ^a SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2025 (art. 2, comma 2, lett. e), del D.M. 19/03/2015) ↓ 24/04/2028 (DL 198/2022 - milleproroghe 2023)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M. 19/03/2015, con riferimento a lotti aventi superficie pari al 100% della superficie totale in pianta della struttura.	In possesso di un sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività: - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015.



RIASSUMENDO ...

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
> 25 posti letto

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale
500 mq < S ≤ 1000 mq

STRUTTURE ESISTENTI

AL 26.12.2002

Che erogano prestazioni
di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale
S > 1000 mq

STRUTTURE

DI NUOVA COSTRUZIONE

Che erogano prestazioni
di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale
S > 1000 mq

STRUTTURE SANITARIE

NON SOGGETTE AL

CONTROLLO VV.F.

(Attività non rientranti
nell'allegato I
al D.P.R. 151/2011)

Nota: Le strutture esistenti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19/03/2015 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 18/09/2002 sulla base di un progetto approvato dal competente comando dei Vigili del Fuoco, anche in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo D.M. 18/09/2002 (26/12/2002) possono optare per l'applicazione delle nuove prescrizioni tecniche come introdotte dal D.M. 19/03/2015. Se non optano per nessuna delle due opzioni sotto riportate devono adempiere a quanto richiesto dalla scadenza del 24/04/2016 della OPZIONE A e presentare S.C.I.A. di completo adeguamento entro il 24.04.2025.

OPZIONE A

ADEGUAMENTO INTERA STRUTTURA CON APPLICAZIONE DEI REQUISITI CON SCADENZE TEMPORALI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2016 (art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. 19/03/2015)	Richiesta al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco della valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, relativo al completo adeguamento dell'attività.	Attività classificate nelle categorie B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011.
24/04/2016 (art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 19/03/2015)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: - punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); - punto 17.2.4; - punto 17.3.1, comma 2; - punto 17.4.1, comma 1; - punto 17.5, commi 1 e 7; - punto 18.2; - punto 19.1; - punto 19.2; - punto 20; - punto 21; - punto 22.	La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015, relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase.
24/04/2023	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: - punto 13.3; - punto 14; - punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); - punto 15.4; - punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); - punto 17.2.1; - punto 17.2.2; - punto 17.2.3; - punto 17.2.5; - punto 17.3.1, comma 1; - punto 17.3.2; - punto 18.5.	Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività:
24/04/2026	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: - punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; - punto 15.5.2; - punto 15.6; - punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; - punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7; - punto 18.1; - punto 18.3; - punto 18.4; - punto 19.3.	- in fase iniziale - entro il 24/04/2016 - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011;
24/04/2028	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto di tutti i rimanenti requisiti previsti dai vari punti del nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015.	- fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015 (si veda anche Lett. Circ. 12580 del 28-10-2015).

OPZIONE B

ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI (PORZIONI) CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO

SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
24/04/2016 (art. 2, comma 2, lett. a), del D.M. 19/03/2015)	Richiesta al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco della valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011. La richiesta deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell'adeguamento, esplicitando, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio.	Attività classificate nelle categorie B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011.
24/04/2016 (art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 19/03/2015)	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: - punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); - punto 17.2.4; - punto 17.3.1, comma 2; - punto 17.4.1, comma 1; - punto 17.5, commi 1 e 7; - punto 18.2; - punto 19.1; - punto 19.2; - punto 20; - punto 21; - punto 22.	La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015, relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase.
24/04/2023	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M. 19/03/2015, con riferimento a lotti aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura.	Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell'attività:
24/04/2026	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M. 19/03/2015, con riferimento a lotti aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura.	- in fase iniziale entro il 24/04/2016 - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011;
24/04/2028	Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M. 19/03/2015, con riferimento a lotti aventi superficie pari al 100% della superficie totale in pianta della struttura.	- fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. 19/03/2015 (si veda anche Lett. Circ. 12580 del 28-10-2015).

TITOLO III – Rif. D.M. 19 marzo 2015

STRUTTURE ESISTENTI al 26.12.2002 che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno > 25 POSTILETTO



- 1. Introduzione*
- 2. DM 18 settembre 2002 : Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*
- 3. Decreto Milleproroghe*
- 4. Regola tecnica verticale "V.11-Strutture sanitarie"*



3. Decreto Milleproroghe



**DPR 01.08.2011
n.151**

Regolamento
Prevenzione
Incendi
(attività soggette
al controllo del
C.N.VV.F.)



DM 07.08.2012
Modalità di
presentazione
delle istanze di
Prevenzione
Incendi



DM 03.08.2015
Norme Tecniche
di prevenzione
incendi
(Codice di
Prevenzione
Incendi)



DM 29.03.2021
Integrazione della
"SEZIONE V"
del Codice di
Prevenzione
Incendi con RTV
11 – "Strutture
Sanitarie"

DM 18.09.2002

Regola Tecnica di
Prevenzione
Incendi per la
progettazione, la
costruzione e
l'esercizio delle
strutture sanitarie
pubbliche e
private



L 08.11.2012, n.189
«Legge Balduzzi»
Art.6 comma 2:
affronta la
problematica del
mancato
adeguamento delle
strutture sanitarie al
DM 18.09.2002



DM 19.03.2015
Aggiornamento
DM 18 settembre
2002

DL n.198 2022
Decreto
Milleproroghe
proroga di tre
anni una serie di
termini per
l'adeguamento
antincendio delle
strutture sanitarie





Il comma 9-bis dell'articolo 2, introdotto dal Senato, del **Decreto Milleproroghe 2023** (qui il testo coordinato del DL 29 dicembre 2022, n. 198) in vigore dal 28 febbraio 2023, (convertito con LEGGE di conversione 24 febbraio 2023, n. 14) **PROROGA DI TRE ANNI una serie di termini per l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie.**

Tali termini erano previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste. I termini altresì erano stati prorogati di un anno (scadenza 2 e 3) dal DM 20/02/2020.



STRUTTURE ESISTENTI AL 26.12.2002

Prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o
residenziale a ciclo continuativo e/o diurno > 25 posti letto

	OPZ A	OPZ B
I scadenza 24/04/2016	Val. progetto SCIA 1 + SGS	Val. progetto lotti SCIA 1 + SGS
II scadenza 24/04/2023	SCIA 2 + SGS	SCIA 30% + SGS
III scadenza 24/04/2026	SCIA 3 + SGS	SCIA 70% + SGS
IV scadenza 24/04/2028	SCIA finale	SCIA 100%



- 1. Introduzione*
- 2. DM 18 settembre 2002 : Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*
- 3. Decreto Milleproroghe*
- 4. Regola tecnica verticale "V.11-Strutture sanitarie"*



DM 29.03.2021 - RTV 11 – "Strutture Sanitarie"



**DPR 01.08.2011
n.151**

Regolamento
Prevenzione
Incendi
(attività soggette
al controllo del
C.N.VV.F.)



DM 07.08.2012
Modalità di
presentazione
delle istanze di
Prevenzione
Incendi



DM 03.08.2015
Norme Tecniche
di prevenzione
incendi
(Codice di
Prevenzione
Incendi)



DM 29.03.2021
Integrazione della
"SEZIONE V"
del Codice di
Prevenzione
Incendi con RTV
11 – "Strutture
Sanitarie"

DM 18.09.2002

Regola Tecnica di
Prevenzione
Incendi per la
progettazione, la
costruzione e
l'esercizio delle
strutture sanitarie
pubbliche e
private



L 08.11.2012, n.189
«Legge Balduzzi»
Art.6 comma 2:
affronta la
problematica del
mancato
adeguamento delle
strutture sanitarie al
DM 18.09.2002



DM 19.03.2015
Aggiornamento
DM 18 settembre
2002

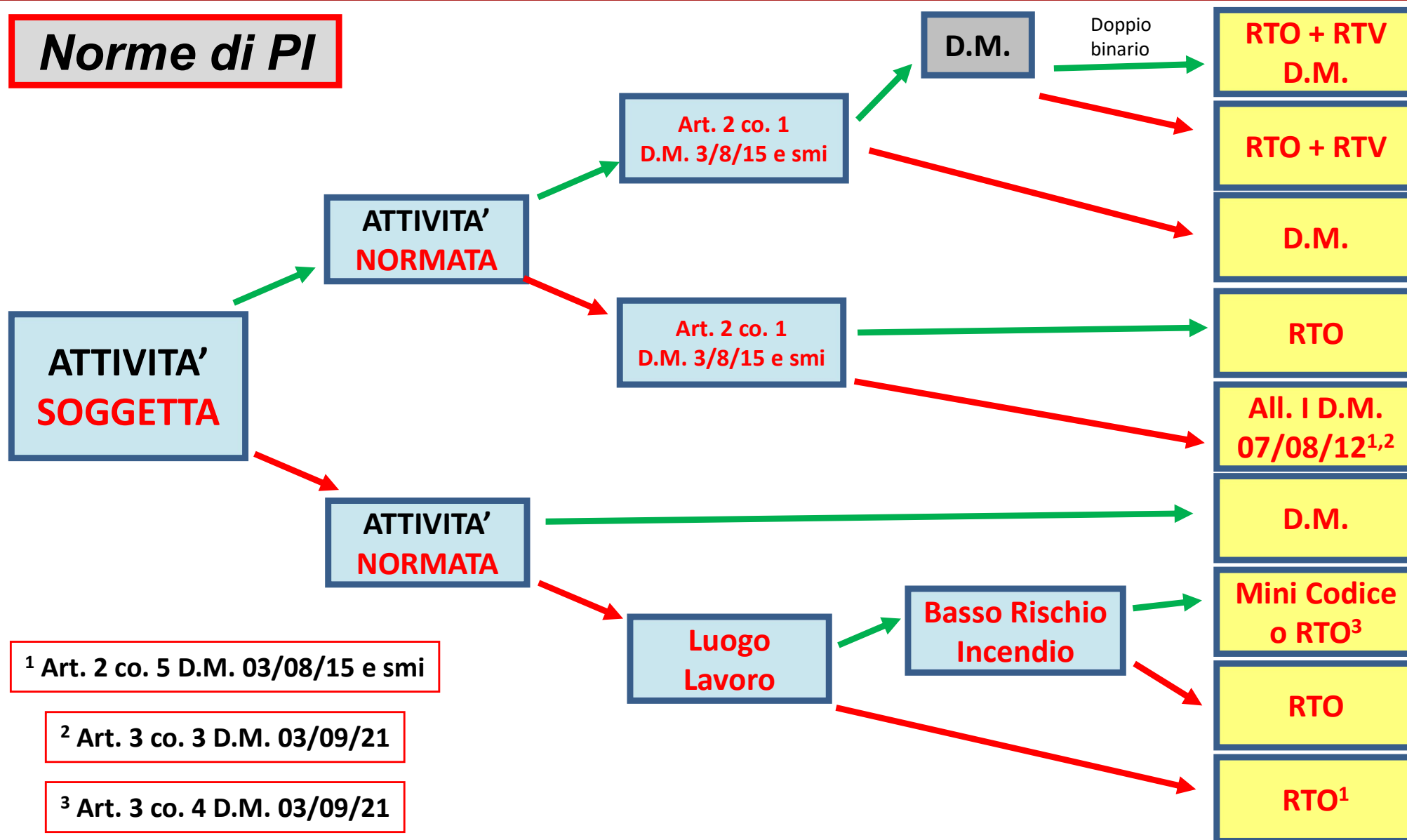
DL n.198 2022
Decreto
Milleproroghe
proroga di tre
anni una serie di
termini per
l'adeguamento
antincendio delle
strutture sanitarie





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Norme di PI





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Definizioni

RTO

Generalmente intesa con le sezioni G, S, V (limitatamente ai capitoli V1, V2, V3, V13), M dell'allegato al D.M. 03/08/2015 e smi

RTV

Capitoli V4 – V12, V14 - V15 dell'allegato al D.M. 03/08/2015 e smi

Mini Codice

Allegato I al D.M. 03/09/2021

¹ Art. 2 co. 5 D.M. 03/08/15 e smi

Le norme tecniche...(RTO)... possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

² Art. 3 co. 3 D.M. 03/09/2021

RTO si deve applicare anche nei luoghi di lavoro che rispondono alle condizioni: NON a basso rischio d'incendio (requisiti par. 1 all. I del DM 03/09/21 **AND** attività NON dotate di norma verticale)

³ Art. 3 co. 4 D.M. 03/09/21

Per i luoghi di lavoro...(basso rischio di incendio)..., i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (RTO).



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 2 – bis del D.M. 03/08/2015 e smi:

Per l'attività n. 68 dell'allegato I al DPR 151/11: *strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale... che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale...case di riposo...*

è previsto il doppio binario*



DM 18/09/2002 e smi



CoPI + RTV 11

**** con tutti i limiti, caso per caso...***



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Campo di applicazione RTV 11

- a. le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto $P > 25$;
- b. le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto $P > 25$;
- c. le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2 .

RTV 11 non è cogente per le case di riposo (ospiti autosufficienti)

Le strutture **con meno di 25 posti letto**, invece, devono fare riferimento alle disposizioni del par. **V.11.7 + RTO**



V.11.1 Campo di applicazione

RTV

Ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno



P > 25

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)



P > 25

P < 25 disposizioni della RTO D.M. del 3 agosto 2015

Ambulatori Centri di diagnostica strumentale Laboratori



S > 500m²

P: posti letto

S: superficie lorda della
struttura complessiva di
servizi e depositi funzionali
alla struttura sanitaria
medesima



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Valutazione del rischio

Obiettivi di sicurezza antincendio

Sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dei beni ed ambiente.



Valutazione del rischio di incendio

$V1, V2, V3$

$R_{vita} - R_{beni} - R_{ambiente}$

Strategia antincendio

Misure antincendio	Livelli di prestazione	Soluzioni conformi	Soluzioni alternative
Reazione al fuoco	I II III ...	 	
Resistenza al fuoco			
Compartimentazione			
Esodo			
Controllo dell'incendio	...	...	...
Controllo di fumi e calore	 ...	 ...	 ...
Rivelazione ed allarme	...	...	...
Gestione della sicurezza antincendio			
Operatività antincendio			
Sicurezza degli impianti			



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

In generale il progettista **assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio** riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

$R_{vita}/R_{beni}/R_{ambiente}$

& ...

il professionista dovrà condurre un'analisi al termine della quale dovrà restituire un risultato del tipo:

- NO Quantità rilevante sostanze pericolose
- SI Quantità rilevante sostanze pericolose

- NO Lavorazione pericolose ai fini incendio/esplosione
- SI Lavorazione pericolose ai fini incendio/esplosione

- NO Elevato carico di incendio
- SI Elevato carico di incendio

- NO Elevato affollamento
- SI Elevato affollamento

- NO Complessità edificio
- SI Complessità edificio



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

RTV

In presenza di RTV, la valutazione del rischio d'incendio, in generale **và limitata** agli **aspetti peculiari** della specifica attività trattata.

Di norma, infatti, la valutazione è implicitamente fatta dal normatore, attraverso la definizione nella RTV, per alcune misure antincendio, dei livelli di prestazione.

Il progettista è comunque tenuto a verificare la congruenza tra le misure impartite dalla RTV con quelle della RTO, discendenti da un'ordinaria valutazione del rischio.

Il CODICE detta il contenuto minimo; l'analisi consente al progettista di **integrare** le soluzioni progettuali previste.

I **profili di rischio** sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Nel caso in esame, relativamente alle **Strutture Sanitarie**, si deve tener conto della necessaria **continuità**, anche in caso di incendio, **delle cure salvavita** eventualmente erogate nell'attività sanitaria.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

G3 – Determinazione dei profili di rischio

..... dopo aver valutato il rischio d'incendio ed esplosione per l'attività

... il progettista attribuisce le seguenti tre tipologie di profili di rischio

R_{vita} salvaguardia della vita umana

R_{beni} salvaguardia dei beni artistici, strategici ed economici;

$R_{ambiente}$ tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio

I profili di rischio sono indicatori speditivi e sintetici della tipologia di rischio presente negli ambiti dell'attività e **non sono sostitutivi della dettagliata valutazione del rischio d'incendio** condotta dal progettista secondo le indicazioni del paragrafo G.2.6.1



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

R_{vita}

salvaguardia della vita umana
attribuito per ciascun **compartimento**
e, se necessario, per ciascuno spazio
a cielo libero

R_{beni}

salvaguardia dei beni artistici, strategici ed
economici;
attribuito per **l'intera attività**

R_{ambiente}

tutela dell'ambiente dagli effetti
dell'incendio
attribuito per **l'intera attività**





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

δ_{occ}

R_{vita}

δ_{α}

caratteristiche *prevalenti* occupanti

Tab. G.3-1

velocità caratteristica *prevalente* di crescita
dell'incendio:

Rif. tempo t_{α} , impiegato dalla potenza termica
per raggiungere 1000 kW

1. Tab. G.3-2
2. dati pubblicati da fonti autorevoli e condivise
3. determinazione diretta della curva RHR (*rate of heat release*) relativa ai combustibili effettivamente presenti e nella configurazione in cui si trovano, secondo le indicazioni del capitolo M.2 o tramite misure presso *laboratorio di prova*, secondo protocolli sperimentali consolidati.

Per “*prevalente*” si intende la caratteristica
rappresentativa in qualsiasi condizione d'esercizio



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

δ_{occ}

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di <u>veglia</u> ed hanno <u>familiarità</u> con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, centro sportivo privato, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di <u>veglia</u> e <u>non hanno familiarità</u> con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo pubblico
C	Gli occupanti possono essere <u>addormentati</u> : [1]	
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Civile abitazione
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti ricevono <u>cure mediche</u>	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E	Occupanti in <u>transito</u>	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana
[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii		

Tabella G.3-1: Caratteristiche prevalenti degli occupanti

N.B.: Il valore di δ_{α} può essere **ridotto di una unità se S6.V** (Inibizione, controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi a tutta l'attività)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

δ_{occ}

Caratteristiche prevalenti degli occupanti

(Schema molto semplificato)

A) Familiarità *(Scuole, attività produttive, ...)*

A-B) SVEGLI

B) Non familiarità *(Centro commerciale, cinema, ...)*

C) ADDORMENTATI *(Alberghi ...)*

D) DEGENTI *(Ospedali ...)*



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

δ_α

velocità caratteristica *prevalente* di crescita dell'incendio:

Rif. tempo t_α , impiegato dalla potenza termica per raggiungere 1000 kW

δ_α	Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio t_α [s]	Esempi
1	600 Lenta	Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili.
2	300 Media	Scatole di cartone impilate, pallets di legno, libri ordinati su scaffale, mobili in legno, automobili, materiali classificati per reazione al fuoco.
3	150 Rapida	Materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco.
4	75 Ultra-rapida	Liquidi infiammabili, materiali plastici cellulari o espansi, schiume combustibili ...



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

δ_α

condizione
peggiorativa

δ_α	t_α [1]	Criteri
1	600 s lenta	Ambiti di attività con carico di incendio specifico $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$, oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all'incendio.
2	300 s media	Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo <u>moderato</u> all'incendio.
3	150 s rapida	Ambiti con presenza di <u>significative quantità</u> di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1). Ambiti ove avvenga <u>impilamento verticale</u> di significative quantità di materiali combustibili con $3.0 \text{ m} < h < 5.0 \text{ m}$ [2]. Stoccaggi classificati <u>HHS3</u> oppure attività classificate <u>HHP1</u> , secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali combustibili. Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
4	75 s ultra- rapida	Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con $h > 5.0 \text{ m}$ [2]. Stoccaggi classificati <u>HHS4</u> oppure attività classificate <u>HHP2</u> , <u>HHP3</u> o <u>HHP4</u> , secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai fini dell'incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco.
A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista (es. dati di letteratura, misure dirette, ...), si ritengono <i>non significative</i> ai fini della presente classificazione almeno le quantità di materiali nei compartimenti con carico di incendio specifico $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$. [1] Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio. [2] Con h altezza d'impilamento.		

Tabella G.3-2: Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

δ_α

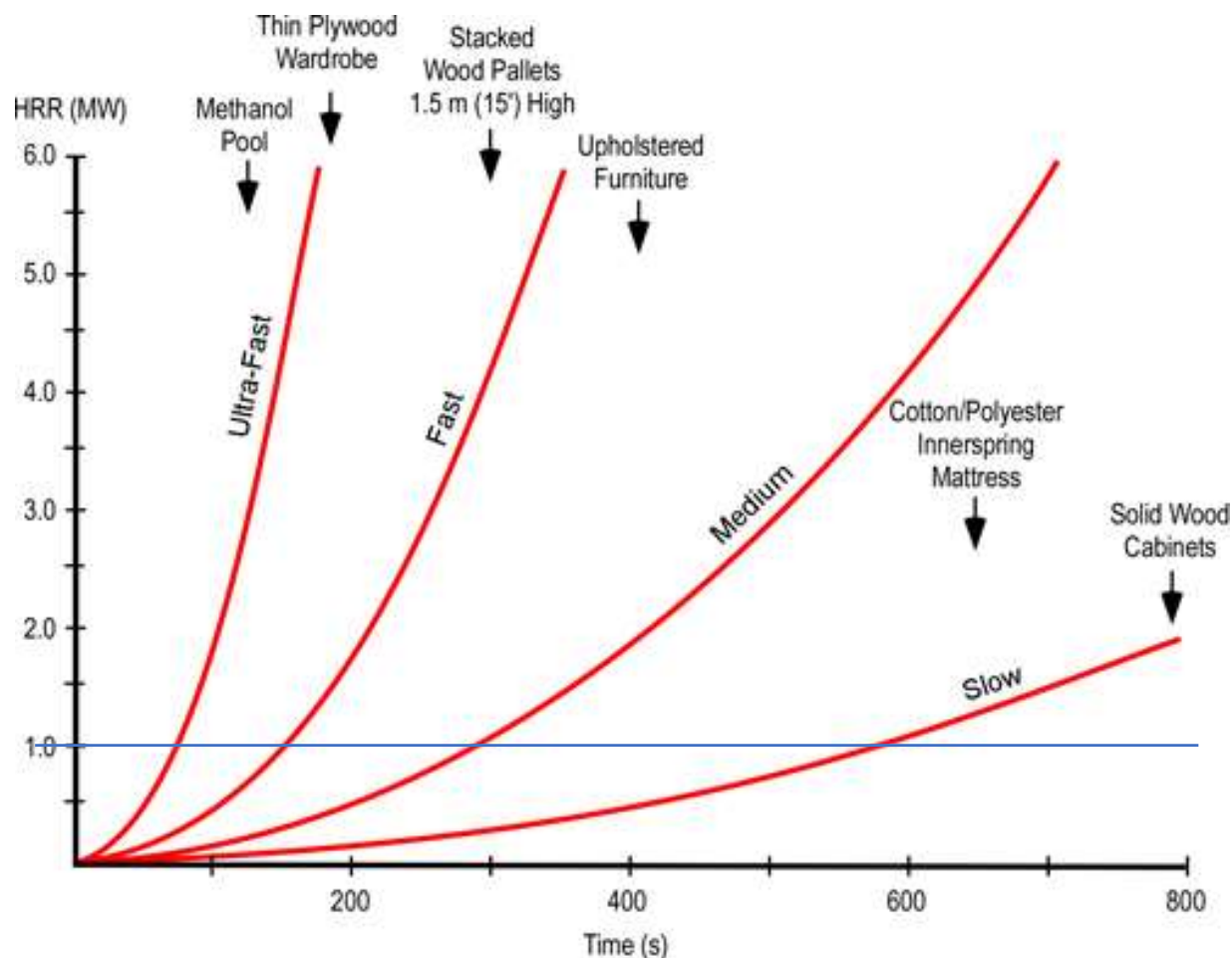
$t_\alpha = 600$ s (S - Slow)

$t_\alpha = 300$ s (M - Medium)

$t_\alpha = 150$ s (F - Fast)

$t_\alpha = 75$ s (UF - Ultra Fast)

1 MW





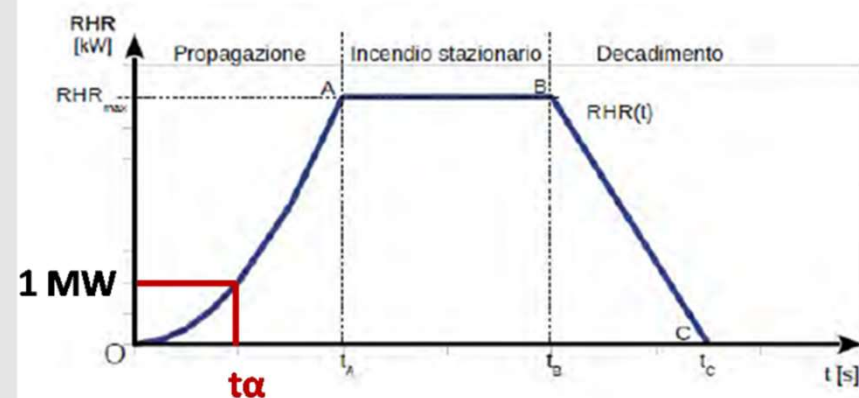
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

δ_α

Un riferimento condiviso per attribuire i valori di t_α , in **ambito civile**,
 è la tabella E5 dell'Eurocodice EN 1991 -1-2

Table E.5 — Fire growth rate and RHR_f for different occupancies

Max Rate of heat release RHR_f			
Occupancy	Fire growth rate	t_α [s]	RHR_f [kW/m ²]
Dwelling	Medium	300	250
Hospital (room)	Medium	300	250
Hotel (room)	Medium	300	250
Library	Fast	150	500
Office	Medium	300	250
Classroom of a school	Medium	300	250
Shopping centre	Fast	150	250
Theatre (cinema)	Fast	150	500
Transport (public space)	Slow	600	250



HRR_f massimo tasso di rilascio termico prodotto da 1 m² di incendio
 nel caso di combustione controllata dal combustibile



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

UNI 12845:2020

HHS3

Pericolo «alto-deposito»: CAT III + altezza di stoccaggio > prospetto 1

HHS4

Pericolo «alto-deposito»: CAT IV + altezza di stoccaggio > prospetto 1

HHP1

Pericolo «alto-processo» : gruppo 1 - prospetto A.3

HHP2

Pericolo «alto-processo» : gruppo 2 - prospetto A.3

HHP3

Pericolo «alto-processo» : gruppo 3 - prospetto A.3

HHP4

Pericolo «alto-processo» : gruppo 4 - prospetto A.3 (imp. DILUVIO!!!)

N.B.:

per la CATEGORIA fare riferimento alle **Appendici B e C**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile **CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

R_{vita}

Sono riportate indicazioni non esaustive per le tipologie di destinazione d'uso (*occupancy*) più comuni.

Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta

Tipologie di destinazione d'uso	R _{vita}
Palestra scolastica	A1
Autorimessa privata	A2
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, centro sportivo privato	A2-A3
Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all'ingrosso, ...)	A2-A4
Laboratorio scolastico, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2
Autorimessa pubblica	B2
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Attività commerciale aperta al pubblico (es. al dettaglio, ...)	B2-B4 [1]
Civile abitazione	Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2-Cii3
Camera d'albergo	Ciii2-Ciii3
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2
[1] Per raggiungere un valore ammesso fra quelli indicati alla tabella G.3-3, δ_a può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.	

Tabella G.3-4: Profilo di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

R_{vita}

Area presente nel compartimento	R_{vita}
TA	D1, D2
TB	B1, B2
TC	B1, B2 [1]
TK, TM, TT, TZ	Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3
[1] Per uffici non aperti al pubblico è possibile adottare R_{vita} pari a A1 o A2	

Tabella V.11-1: Profili di rischio per le attività sanitarie in funzione delle aree presenti nel compartimento

Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

R_{beni}

Beni VINCOLATI

arte e storia (a norma di Legge), per edificio
e/o beni contenuti - D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42

Beni STRATEGICI

- a norma di legge
- pianificazioni soccorso pubblico
- pianificazioni difesa civile
- su indicazione del responsabile
dell'attività (*continuità d'esercizio*)

Riferibile all'intera attività o degli *ambiti* che costituiscono l'attività, e dell'eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico delle stesse e dei beni in esse contenuti



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

R_{beni}

		Attività o ambito vincolato	
		No	Sì
Attività o ambito strategico	No	$R_{beni} = 1$	$R_{beni} = 2$
	Sì	$R_{beni} = 3$	$R_{beni} = 4$

Tabella G.3-5: Determinazione di R_{beni}



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Beni STRATEGICI

- **Costruzioni di classe IV ai sensi del DM 14/01/2008 (NTC)**
- **Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti (es.: gestione della protezione civile in caso di calamità).**
- Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente.
- Reti viarie di tipo A o B, di cui al *D.M. 5 novembre 2001, n. 6792*, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B.
- Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico.
- Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
- Infrastrutture per la produzione, trasporto e distribuzione di energia (elettrica, gas ecc.),
- Infrastrutture di telecomunicazioni;
- Circuiti bancari e finanziari;
- Sistema sanitario;
- Infrastrutture di trasporto (aereo, viario, ferroviario, navale ecc.);
- Infrastrutture per la raccolta, distribuzione e trattamento delle acque superficiali;
- **Servizi di emergenza;**
- Etc...



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

R_{*ambiente*}

significativo

FATTORI ESTERNI

- **ubicazione attività**
- **ricettori sensibili nelle aree esterne**

FATTORI INTERNI

- **tipologia e quantitativi di materiali combustibili presenti**
- **tipologia dei prodotti della combustione**
- **misure di prevenzione e protezione antincendio**

Es.: presenza di materiali stoccati in attività ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006: “*Norme in materia ambientale*”



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

R_{ambiente}

MITIGAZIONE

Misure possibili in V1

R_{ambiente} *non significativo/mitigato*:

1. Stabilimenti RIR (D.Lgs. N. 105 del 26/06/2015) il rischio ambientale è già mitigato dalle misure adottate nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
2. Con eccezione dei casi in cui sia espressamente indicato in RTO/RTV o in esito a specifica valutazione del rischio, **R_{ambiente} *non significativo***:
 - negli ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell'incendio (capitolo S.6) a *disponibilità superiore*;
 - **nelle attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...).**



V.11.2 Definizioni

RTV

Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante



$$E_{ap} > 10\text{MeV}$$

Non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell'apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa

Es: ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ...

Apparecchiatura ad elevata tecnologia



$$E_{ap} < 10\text{MeV}$$

È possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell'apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa

Es: risonanza magnetica nucleare, tomografia computerizzata, ...

E_{ap} : energia di accelerazione delle particelle